COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 REG.DEL. DELL' 8.04.1999	**OGGETTO: LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 – ART. 50 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI.**

L' anno millenovecentonovantanove, il giorno otto del mese di aprile , alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, sita nell'edificio delle Scuole Elementari di Sangineto Capoluogo.

Convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti, in data 30 marzo 1999 - prot. n. 1246, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in SEDUTA PUBBLICA, di prima convocazione .

All'appello nominale risultano presenti i signori Consiglieri:

N. d'ord.	CONSIGLIERI	PRESENTE SI – NO	N. d'ord.	CONSIGLIERI	PRESENTE SI - NO
01	Bruno MIDAGLIA - Sindaco	SI	08	Filomena FELICE	SI
02	Vito CIANNI	SI	09	Pietro LALIA	SI
03	Gianbattista SANTAGATA	SI	10	Gaetano MARINELLI	SI
04	Paola GUARDIA	SI	11	Francesco CATALDO	SI
05	Paquale PALERMO	SI	12	Teresa IMPIERI	NO
06	Massimo PALERMO	SI	13	Marco CORRADO	SI
07	Lidia PAPASERGIO	SI			

ASSEGNATI N. 13	IN CARICA N. 13	PRESENTI N. 12	ASSENTI N. 1

ASSUME la presidenza il **Sindaco Ins. Bruno MIDAGLIA** che, accertato il numero legali degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

PARTECIPA il Segretario Comunale dott. Carmela PACCONE, incaricata della redazione del verbale di seduta.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
16. APR. 1999
PROT. N.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dell'Ufficio Tributi, avente ad oggetto: "Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Art. 50 - Approvazione regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi locali";

VISTO lo schema di regolamento allegato alla proposta medesima, che si compone di n. 11 articoli;

RITENUTA la proposta di deliberazione ampiamente motivata, legittima e rispondente alle esigenze dell'Ente;

ACCERTATO che la proposta di deliberazione non comporta oneri diretti o indiretti, immediati o differiti per il bilancio dell'Ente;

CHE la proposta medesima è munita del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

RITENUTO, pertanto, dover approvare la suddetta proposta di deliberazione ed il relativo regolamento annesso alla proposta medesima;

DATO ATTO che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri diritti o indiretti, immediati o differiti per il bilancio dell'ente;

VISTO l' art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449;

VISTO il decreto-legge 26.01.1999, n. 8 convertito nella legge 25.3.1999, N. 75;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

SULLA PROPOSTA del Sindaco Presidente di approvare la proposta di deliberazione suddetta ed il regolamento alla stessa allegato;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:

PRESENTI	N. 12 (Dodici);
ASTENUTI	N. 3 (tre: Marinelli, Cataldo, Corrado);
VOTANTI	N. 9 (nove);
VOTI FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE	**N. 9 (NOVE)**
VOTI CONTRARI ALLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE	NESSUNO;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell' ufficio Tributi, avente ad oggetto: "***Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Art. 50 - Approvazione regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi locali*** ", allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI APPROVARE, come approva, il ***Regolamento per l'applicazione dell' accertamento con adesione ai tributi locali***, composto di n. 11 (undici) articoli, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazione.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carmela PACCONE

IL SINDACO
f.to Ins. Bruno MIDAGLIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott. Vito CIANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

- *è stata affissa all'Albo Pretorio in data 9 Aprile 1999 (N. 241 Albo Pretorio), come prescritto dall'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;*
- *E' stata trasmessa al Comitato Regionale di Controllo in data 09.04.1999, prot. n. 1371.*

Sangineto, 9.4.1999

Il Segretario Comunale Capo
F.to Dott. Carmela PACCONE

Il sottoscritto Segretario Comunale; Visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, e divenuta esecutiva:

☐ *in data ....., dopo il decimo giorno di pubblicazione (comma 2);*

☐ *in data ....., perché dichia rata immediatamente eseguibile (comma 3).*

Sangineto,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Carmela PACCONE

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Sangineto, 09.04.1999

COMUNE DI SANGINETO Provincia di COSENZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmela PACCONE

REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DECENTRATA DI COSENZA

N. .....

IL COMITATO

Nella seduta del ....., ***sentito il Relatore***

NON RILEVA VIZI

Cosenza, ...

IL PRESIDENTE ***IL SEGRETARIO***

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente:	**OGGETTO**: : LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 – ART. 50 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI.
UFFICIO TRIBUTI	

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 44 prevede che i Comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia delle entrate proprie, anche tributarie, possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di I controllo sostanziale;

CHE a tale scopo, con proprio regolamento, possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi definibili dall'art. 3, comma 133 , lettera i) del 23 dicembre 1997, n. 449, in quanto compatibili;

RITENUTO poter esercitare il potere regolamentare attribuito al Comune dalle citate disposizioni legislative;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall' Anutel, a seguito incarico conferito da questo Comune, composto di n. 11 articoli;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione del suddetto Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi locali;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

VISTA la legge 23 dicembre 1997, n. 449 – art. 3, comma 133, lettera i),

VISTO il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito con modificazioni nella legge ;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, come approva, per i motivi citati in narrativa l'allegato REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI, che si compone di n. 11 (Undici) articoli;
2. DI PRECISARE che la disciplina contenuta nel predetto Regolamento comunale, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999;
3. DI COMUNICARE il suddetto regolamento, unitamente alla presente deliberazione al Ministero delle Finanze;
4. DI RENDERE pubblico il regolamento medesimo mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TRIBUTI

Il sottoscritto responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, sotto il profilo della regolarità tecnica **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione sopra riportata.

Motivazione: per relationem, con rinvio espresso ai contenuti della proposta.

Osservazioni: Nessuna.

Sangineto, 2 Aprile 1999.

Il Funzionario Responsabile
Mario MIDAGLIA

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, vista la proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell'art. 17, comma 68 della legge 15.5.1997, n. 127, ATTESTA che la stessa è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Sangineto, 2 aprile 1999.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott. Carmela PACCONE

PARERI DI CUI ALLA LEGGE N.142/1990 E LEGGE N.127/1997
UFFICIO RAGIONERIA PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE , IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO : OSSERVAZIONI : NESSUNA MOTIVAZIONE : PER RELATIONEM ,CON RINVIO AI CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE PRECEDE . ESPRIME PARERE FAVOREVOLE . SANGINETO LI, 2.4.1999 IL RESPONSABILE F.TO RAG. CIANNI PIETRO

COMUNE di SANGINETO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI

Adottato con delibera del Consiglio Comunale
N. 13 **del** 20 APR. 1999

Capo I°

Accertamento con adesione

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Il Comune di Sangineto per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale strumento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione dell'istituto.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione.

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) *A iniziativa dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;*
b) *Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.*

Capo II°

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio.

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparazione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente.

Il contribuente al quale sia notificato avviso di accertamento, non preceduto all'invito di cui all'art. 4 può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione.

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione.

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507 93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo,

sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i cinque milioni di lire.

Art. 9

Effetti della definizione.

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione, non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Capo III°

Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10

Riduzione delle sanzioni.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione

formale e concernenti la mancata, incompleta, ecc. risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Capo IV°

Disposizioni finali

Art. 11

Decorrenza e validità.

1) *Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.1999.*
2) *E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.*